

ALLEGATO I

CONVENZIONE

Tra Comune, soggetto Gestore delegato dal Comune, piattaforma di conferimento, di seguito denominato il CONVENZIONATO, qui rappresentato da

da una parte,

e

- il Consorzio Recupero Vetro CO.RE.VE., con sede legale in Roma, Via L. Bissolati 76, e sede operativa in Milano, Via Sardegna 19, P.I. n.05648781002, qui rappresentato dal Dr. Piero Bazzi in qualità di Presidente,
- le seguenti aziende vetrarie

dall'altra;

Premesso

che con decreto 4 Agosto 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria, scaduto in data 31.12.2000, venivano determinate, ai sensi dell'art. 41, comma 10-*bis*, del Dlgs. 22/97, l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori;

che le PARTI convengono sull'opportunità, in attesa di una nuova disciplina, di continuare a far riferimento al DM 4 Agosto 1999 per la determinazione dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori;

che nell'allegato tecnico al predetto DM viene, tra l'altro, precisato che:

i Comuni sono tenuti a mettere in atto un adeguato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro, impegnandosi alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, per il successivo prelievo e stoccaggio presso i punti di raccolta e/o conferimento a piattaforme del rottame di vetro;

ai fini del raggiungimento dei parametri qualitativi definiti al punto 2 dell'allegato stesso si indica il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale monomateriale come ottimale;

il gestore della raccolta è tenuto a promuovere forme di controllo e intervento sull'utenza, al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito;

ALLEGATO I

al CO.RE.VE., costituito ai sensi dell'art. 38 del Dlgs. 22/97, compete il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata per l'avvio presso i centri di trattamento/valorizzazione e il successivo inoltro presso le vetrerie per il riciclo;

sono a carico del CONVENZIONATO gli oneri di movimentazione o trasporto per la consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro ai centri o impianti indicati dal CO.RE.VE. se ubicati entro i trenta chilometri dal centro geografico dell'ambito di raccolta; negli altri casi il CO.RE.VE., avvalendosi delle aziende vetrarie di seguito indicate, provvederà a prendere in carico, in presenza di almeno un carico utile (30 tonnellate), il materiale stoccato presso i punti di raccolta indicati dal comune o dal gestore convenzionato e rispondenti ai requisiti di legge;

che il giorno 2 del mese di luglio dell'anno 2003, presso la sede dell'Amministrazione regionale in Cagliari, è stato sottoscritto, ai fini dello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro e del loro successivo avvio a recupero/riciclaggio, un apposito Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Sardegna e il Consorzio Recupero Vetro CO.RE.VE., di cui il presente testo e tutti gli ALLEGATI II, III, IV costituiscono parte integrante.

Considerato

che le caratteristiche qualitative minime che devono essere possedute dal rottame di vetro trattato/valorizzato a cura del CO.RE.VE. (rottame di vetro pronto al forno) perché possa essere riciclato in vetreria sono disciplinate dal DM 5.2.98, il CONVENZIONATO adotterà adeguati sistemi di raccolta differenziata per mettere a disposizione un rottame di vetro grezzo di qualità tale che il CO.RE.VE. sia in grado di valorizzarlo presso i centri di trattamento/valorizzazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ai quali si deve attenere ai sensi dell'art. 40 del Dlgs. 22/97 per ottenere un vetro "pronto al forno" che abbia i requisiti stabiliti dal suddetto D.M. 5.2.98.;

che, per quanto sopra, il CONVENZIONATO si impegna ad operare affinché l'utenza sia informata in modo esplicito e non equivoco sulle corrette modalità di conferimento (es. sacchi neri) dei materiali inerti diversi dal vetro (piatti, le tazzine in ceramica) nonché ad evitare qualsiasi movimentazione del materiale non strettamente necessaria;

che, ogni variazione rispetto al sistema di raccolta (esempio: modalità di gestione della raccolta, tipologia dei contenitori e tipologia dei mezzi utilizzati per il loro svuotamento, etc.) descritto nelle premesse e/o nell'allegato delle convenzioni locali con i Comuni o i loro Gestori delegati, dovrà essere preventivamente approvata da CO.RE.VE./aziende vetrarie, pena la sospensione della

ALLEGATO I

validità della convenzione;

che il CO.RE.VE. intende adempiere agli obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione avvalendosi, tra l'altro, delle aziende vetrarie sue consorziate che provvederanno direttamente o indirettamente ad effettuare il ritiro del materiale, di cui acquisiranno contestualmente la proprietà dal CONVENZIONATO, dette aziende sottoscrivono la presente convenzione impegnandosi personalmente per i quantitativi di rifiuti d'imballaggio in vetro che verranno consegnati dal CONVENZIONATO.

Preso atto

che il CONVENZIONATO, in quanto gestore del servizio di raccolta differenziata nel/i comune/i indicato/i nell'allegato nel quale sono riportati, per ciascun comune, le modalità di gestione della raccolta, le stime dei quantitativi raccolti, il luogo e le modalità di resa del materiale, è stato delegato dal/i comune/i stesso/i a stipulare la convenzione con il CO.RE.VE..

o, in alternativa

che il CONVENZIONATO, in quanto PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto tra CO.RE.VE. e la REGIONE AUTONOMA SARDEGNA in data, è conseguentemente preposto a stipulare la convenzione con il CO.RE.VE. per il/i comune/i indicato/i nell'allegato (nel quale sono riportati, per ciascun comune, le modalità di gestione della raccolta, le stime dei quantitativi raccolti, il luogo e le modalità di resa del materiale).

Tutto quanto sopra premesso,

si conviene quanto segue:

Art. 1 Premessa e definizioni

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ai fini della presente CONVENZIONE, si intende per :

- (a) **"BACINO DI RACCOLTA"**: l'area territoriale dell'attività gestionale di cui alla presente convenzione;
- (b) **"CO.RE.VE."**: il Consorzio Recupero Vetro – CO.RE.VE. istituito ai sensi dell'articolo 40 del Decr. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22. con statuto approvato con Decreto 15 luglio 1998 del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Industria (G.U. del 12.8.1998, Serie generale, n. 187);
- (c) **"COMUNI"**: le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 35, lettera s) del DECRETO;

ALLEGATO I

- (d) **"CONVENZIONATO"**: i COMUNI o i Gestori del servizio di raccolta differenziata del vetro delegati dai comuni ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal DM 4.8.99 o le piattaforme di Conferimento ai sensi dell'Accordo di programma.
- (e) **"DECRETO"**: il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così come successivamente modificato ed integrato;
- (f) **"DECRETO MINISTERO AMBIENTE"**: il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 Agosto 1999 pubblicato il 16 Agosto 1999 , concernente la determinazione dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro;
- (g) **"FRAZIONI ESTRANEE"**: tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro da imballaggio;
- (h) **"GESTORI"**: i soggetti delegati dai Comuni che effettuano il servizio di Raccolta differenziata di Rifiuti di imballaggio di vetro;
- (i) **"PARTI"**: il CO-RE.VE., le AZIENDE VETRARIE e il CONVENZIONATO;
- (j) **"RACCOLTA DIFFERENZIATA MONOMATERIALE"**: l'operazione di raccolta differenziata di soli imballaggi di vetro ;
- (k) **"RECUPERO"**: le attività previste nell'allegato C) del DECRETO;
- (l) **"RICICLAGGIO"**: quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera i) del DECRETO;
- (m) **"RIFIUTI DI IMBALLAGGIO "**: i rifiuti di imballaggio in vetro, ai sensi dell'art. 35, lett. e) del DECRETO;
- (n) **"RIFIUTI URBANI"**: i rifiuti ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DECRETO;
- (o) **"SMALTIMENTO"**: le operazioni previste nell'allegato B del DECRETO effettuate sulle frazioni estranee risultanti dalle attività di selezione e riciclaggio;
- (p) **"CENTRI DI TRATTAMENTO/VALORIZZAZIONE "**: gli impianti ove avvengono le operazioni descritte all'allegato 1, suballegato 1, punto 2.1.3, lettera b), del D.M. 5.2.'98.
- (q) **"PIATTAFORME DI CONFERIMENTO"** piattaforme inserite dall'Amministrazione Regionale nell'elenco di cui all'Allegato II dell'Accordo di Programma.

Art. 2) Obiettivi di raccolta e riciclo

Il CO.RE.VE. si impegna a ritirare i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata, nei limiti degli obiettivi di recupero e riciclaggio nazionali, fissati nell'art. 37 e

ALLEGATO I

nell'allegato E del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, così come individuati nel Programma di prevenzione specifico predisposto da CO.RE.VE. ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e recepiti nel Programma generale di prevenzione e gestione del CONAI.

Tali obiettivi sono da raggiungere su scala nazionale e sono ammesse compensazioni tra i vari ambiti territoriali convenzionati con il CO.RE.VE. nei limiti dei predetti obiettivi.

Il CO.RE.VE., al raggiungimento degli obiettivi, si riserva di rinegoziare con il CONVENZIONATO i termini della presente convenzione.

Art. 3) Obblighi del CONVENZIONATO

Il CONVENZIONATO, entro i limiti indicati al precedente art. 2, si obbliga a mettere a disposizione del CO.RE.VE., per un quantitativo annuo stimato in..... tonnellate, nei luoghi precisati al successivo art. 10, i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta monomateriale, nel rispetto di quanto precisato nel successivo art. 6 relativo alle caratteristiche qualitative del materiale;

Il CONVENZIONATO, anche nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all' art.11, metterà in atto le forme di controllo e intervento sull'utenza, al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

In tal senso, il CONVENZIONATO provvederà alla costante manutenzione delle attrezzature di raccolta, alla loro dislocazione razionalizzata in numero congruo alla densità abitativa nell'ambito comunale, assicurando una frequenza di svuotamento tale da consentire all'utenza il regolare svolgimento del servizio.

Ogni variazione rispetto al sistema di raccolta (esempio: modalità di gestione della raccolta, tipologia dei contenitori e tipologia dei mezzi utilizzati per il loro svuotamento, etc.) descritto nelle premesse e/o nell'allegato, dovrà essere preventivamente approvata da CO.RE.VE./Aziende Vetrarie, pena la sospensione della validità della presente convenzione.

Art. 4) Obblighi del CO.RE.VE. e delle Aziende Vetrarie

Il CO.RE.VE. e le Aziende Vetrarie indicate in premessa, si obbligano a ritirare, entro i limiti e le condizioni di cui agli artt. 2 e 6, i rifiuti di imballaggio in vetro di cui all'art. 3, con le modalità precisate al successivo art. 10.

Il CO.RE.VE. provvederà, a propria discrezione, alla ripartizione tra le Aziende vetrarie sopra indicate del materiale consegnato dal CONVENZIONATO.

ALLEGATO I

Il CO.RE.VE. si riserva di escludere tutte o parte delle aziende sopra indicate e/o includere altre Aziende Vetrarie proprie consorziate.

Le Aziende Vetrarie che verranno incluse quali destinatari degli obblighi della presente convenzione provvederanno a stendere una comunicazione indirizzata a CO.RE.VE. ed al CONVENZIONATO, a mezzo raccomandata a.r., con la quale dichiareranno di avere preso visione di tutti gli obblighi contenuti nella presente convenzione e di accettarli assumendosi le quote di obbligazioni che il CO.RE.VE. stesso vorrà loro attribuire.

Le suddette Aziende Vetrarie, per lo svolgimento delle operazioni a loro carico previste dalla presente convenzione, potranno avvalersi di aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dal D.Lgs 22/97 e dal DM 5.2.98 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5) Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

1. Per quanto previsto dal DM 4.8.99 e per l'acquisizione della proprietà del materiale, le suddette Aziende Vetrarie consorziate, al conferimento del materiale, si obbligano a corrispondere al CONVENZIONATO, per i rifiuti di imballaggio in vetro di cui all'art. 3, ritirati secondo le modalità precisate al successivo art. 10, l'importo previsto dal DM 4.8.1999 in funzione della qualità:

– di 30,99 € (£ 60.000) per ogni tonn. consegnata secondo le modalità indicate dall'art. 10, in caso di presenza di frazioni estranee fino ad un massimo del 3%;

– di 15,49 € (£ 30.000) per ogni tonn. consegnata secondo le modalità indicate dall'art. 10, in caso di frazioni estranee presenti in misura superiore al 3% e fino al 5%;

Le frazioni estranee eccedenti il 3% saranno smaltite con oneri a carico del CONVENZIONATO. A tal fine le aziende vetrarie addebiteranno al convenzionato gli oneri sostenuti per lo smaltimento delle frazioni estranee eccedenti il 3%, fatta salva la possibilità per il CONVENZIONATO di smaltire in proprio le frazioni estranee, come sopra determinate.

2. per gli oneri di movimentazione e/o trasporto relativi alla consegna diretta dei i rifiuti di imballaggio in vetro di cui all'art. 3, con le modalità precisate al successivo art. 10, il CO.RE.VE., avvalendosi delle aziende vetrarie sue consorziate, si obbliga a corrispondere al CONVENZIONATO, un contributo ai costi di trasporto di 20,66 € (£ 40.000) per ogni tonn. consegnata secondo le modalità indicate in Convenzione, in caso di frazioni estranee

ALLEGATO I

presenti in misura non superiore al 5% in peso.

Resta inteso che, qualora la Legge Regionale sulla “contiguità territoriale” attualmente in discussione venisse approvata, il contributo al trasporto di cui sopra verrebbe conseguentemente rivisto.

La fatturazione dei corrispettivi, da effettuarsi a carico delle aziende vetrarie che hanno provveduto a ritirare i rifiuti di imballaggio, soggiacerà al regime IVA di fatto applicabile al CONVENZIONATO, il quale, nel caso sia tenuto all’osservanza di tutti gli adempimenti di cui al titolo II del D.P.R. 633/72, emetterà le fatture con cadenza mensile; il pagamento sarà effettuato a 90 gg. d. f. fine mese.

Art. 6) Caratteristiche qualitative

I rifiuti di imballaggio in vetro di cui all'art. 5 dal CONVENZIONATO messi a disposizione delle Aziende Vetrarie/CO.RE.VE. dovranno rispondere alle seguenti specifiche tecniche di qualità:

- essere costituiti soltanto da rifiuti di imballaggio di vetro sodico - calcico con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi, dei vetri da tubi raggio-catodici, delle lampade a scarica e degli altri vetri contaminati da sostanze radioattive, ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995, vetri al piombo, vetroceramica;
- presenza di frazioni estranee (intendendo con ciò tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro) nel rottame di vetro fino ad un massimo del 5% (cinque percento);
- contenuto della frazione fine inferiore a 15 mm non superiore al 5%;
- contenuto di ceramica e sassi non superiore allo 0,2%.

Il CONVENZIONATO concorderà con il CO.RE.VE. le azioni ed i controlli necessari ad assicurare che la gestione della raccolta differenziata avvenga con i criteri e le modalità più idonei per l’ottenimento dei migliori risultati.

Art. 7) Contestazione carichi

Qualora nel materiale messo a disposizione dal CONVENZIONATO non vengano riscontrate le condizioni previste all’art. 6, il CO.RE.VE. e/o le Aziende Vetrarie avranno facoltà di non ritirarlo e non sarà riconosciuto alcun corrispettivo.

In tali casi il CONVENZIONATO potrà richiedere di eseguire, in contraddittorio con CO.RE.VE e/o le Aziende Vetrarie ed a propria cura e spese, la verifica qualitativa del materiale con le

ALLEGATO I

modalità di cui all'art. 8.

Art. 8) Modalità tecniche per l'accertamento della percentuale di frazioni estranee

Le analisi campionarie per la quantificazione della percentuale di frazioni estranee, intendendo con ciò tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro da imballaggio, saranno eseguite con le seguenti modalità:

- a) *formazione del campione iniziale mediante il prelievo, in punti diversi della massa da controllare, di un quantitativo non inferiore a 1000 Kg di materiale; dal campione iniziale, secondo i principi della quartatura, si deve ottenere un campione finale di circa 200 Kg. da sottoporre a cernita;*
- b) *pesatura del campione finale individuato;*
- c) *cernita delle frazioni estranee al rottame di vetro;*
- d) *pesatura del vetro cernito.*

La percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo:

$$[(\text{Peso campione finale} - \text{Peso vetro cernito}) / \text{Peso campione finale}] * 100.$$

Art. 9) Percentuale di frazioni estranee nel materiale

La determinazione della percentuale di frazioni estranee è svolta secondo le modalità previste dall'art. 8 almeno con cadenza annuale in contraddittorio tra le parti e gli oneri dell'analisi sono a carico del CO.RE.VE.; restano a carico delle rispettive parti i costi dei tecnici che presenzieranno alle analisi.

Per il primo anno di validità della convenzione la determinazione analitica è svolta nel primo mese di vigenza della convenzione.

Le parti, a mezzo fax, comunicheranno, con almeno sette giorni di preavviso, la data di effettuazione del calcolo della percentuale di frazioni estranee. In assenza della controparte, si procederà comunque alla determinazione, con le modalità sopra indicate, ed i risultati definitivi saranno verbalizzati e comunicati alla controparte assente.

In caso di verifiche intermedie, oltre quella annuale, l'onere delle analisi sarà a carico della parte richiedente.

Le parti si riservano la facoltà, reciproca, di visitare, con preavviso di un giorno, i rispettivi impianti, per eventuali verifiche, possibilmente in contraddittorio.

Le analisi vengono svolte di norma presso i centri di trattamento di cui al successivo art.10.

Art. 10) Modalità di ritiro del materiale di cui all'art. 3

Il CONVENZIONATO metterà a disposizione delle Aziende Vetrarie/CO.RE.VE. il vetro presso i centri o impianti di trattamento/valorizzazione indicati nell'ALLEGATO II.

ALLEGATO I

Il CONVENZIONATO e le Aziende Vetrarie che operano per conto del CO.RE.VE. concorderanno le modalità ed il programma dei ritiri attenendosi ai seguenti principi:

- nelle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO il deposito temporaneo del materiale dovrà avvenire su superficie cementata e dotata di trattamento anti usura della pavimentazione;
- al caricamento dei mezzi provvederà direttamente il CONVENZIONATO che doterà il deposito temporaneo e/o la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO di adeguata pala per la movimentazione del materiale;
- il CONVENZIONATO provvederà alla compilazione della documentazione di accompagnamento del materiale durante il trasporto prevista dalla normativa vigente;
- nella movimentazione del materiale il CONVENZIONATO opererà in modo che la frantumazione dello stesso sia la minima possibile;
- il ritiro del rottame di vetro dovrà avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione a mezzo fax di disponibilità al conferimento di un carico completo effettuata dal CONVENZIONATO alle Aziende Vetrarie incaricate; in caso di ritiro oltre dieci giorni e sino a venti giorni lavorativi dalla comunicazione, il CONVENZIONATO avrà diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero carico; la penale sarà pari al 10% nel caso di ritiro oltre venti giorni e sino a trenta giorni;
- Il CONVENZIONATO provvederà alla costante manutenzione della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO ed alla piena efficienza dei mezzi e delle attrezzature asserviti alla stessa.

Art. 11) Informazione degli utenti

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, il CO.RE.VE. è disposto a realizzare, in collaborazione con il CONVENZIONATO, nell'ambito del piano di comunicazione del CONAI, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.

Art. 12) Durata

La presente convenzione, parte integrante e strumento attuativo dell'ACCORDO DI PROGRAMMA quale ALLEGATO I, ha validità dal/...../2003 e avrà durata fino al 31/12/2003, fatto salvo il suo adeguamento alle future modifiche o integrazioni normative, da effettuarsi entro un mese dall'entrata in vigore delle stesse. Detta convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza con accordo tra le parti.

ALLEGATO I

Art. 13) Controversie

Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo scelto di comune accordo dai due arbitri con funzioni di Presidente. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano su istanza della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità.